

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CREPELLANI, GENCO e VECCELLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1965

Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri e architetti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 luglio 1965, n. 798, riordinando all'articolo 5 i termini e le condizioni per il trattamento di previdenza e assistenza forense, ha dato la possibilità a molti avvocati e procuratori, che ne erano rimasti esclusi, a termini delle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, di conseguire la pensione.

Analoga provvidenza viene sollecitata anche da parte di altri apprezzati professionisti, quali sono gli ingegneri e gli architetti, che per una qualsiasi ragione sono rimasti esclusi dal beneficio previdenziale, pur non avendo maturato il diritto ad altre forme previdenziali.

È noto che l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, rimetteva al Regolamento di attuazione, oltre la determinazione delle condizioni per il conseguimento della pensione, « le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni » (lettera *d*).

A ciò provvidero gli articoli 17 e 18 del Regolamento approvato dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 31 marzo 1961, numero 521, il primo ammettendo alla iscrizione facoltativa alla Cassa per gli ingegneri e architetti professionisti che avevano superato il sessantacinquesimo anno d'età (facoltà da esercitarsi entro i primi due anni di applicazione del regolamento) il secondo regolando il trattamento a favore degli ultracinquantenni.

È, peraltro, avvenuto che taluni professionisti ultra sessantacinquenni non hanno potuto esercitare nel termine indicato la facoltà prevista dall'articolo 17; altri, tra i 50 e i 65 anni, non avevano maturato tutte le condizioni per esercitare la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 18.

Tale situazione è in aperto contrasto con lo spirito della legge 4 marzo 1958, n. 179, protesa a garantire, dopo il raggiungimento del 65° anno di età, agli ingegneri e architetti i benefici della legge istitutiva della Cassa di previdenza, e con l'assicurazione a suo tempo data « che non saranno dimenticati dalla collettività nazionale per la quale essi hanno lungamente lavorato ed operato

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel periodo di efficienza della loro attività professionale » (relazione del Presidente senatore Battista).

Il presente disegno di legge mira, appunto, a sanare questa situazione e a consentire a tutti gli ingegneri ed architetti che abbiano almeno quindici anni di iscrizione all'Albo professionale, anche se non consecuti-

tivi, di beneficiare del trattamento previdenziale, esercitando nel termine di due anni la facoltà di riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per raggiungere i quindici anni di anzianità contributiva.

I proponenti confidano che questo atto di giustizia trovi l'approvazione del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli ingegneri e gli architetti che per qualsiasi ragione non hanno potuto usufruire delle norme transitorie di cui all'articolo 18 del Regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, numero 521, possono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facoltà di riscattare le annualità di contribuzione necessarie per raggiungere all'età minima prevista dal primo comma dell'articolo 8, i quindici anni di anzianità contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione base o alla integrazione.

La stessa facoltà compete agli ingegneri e architetti che, trovandosi nelle condizioni previste dal n. 2 dell'articolo 18 del citato Regolamento, abbiano compiuto i 65 anni di età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.